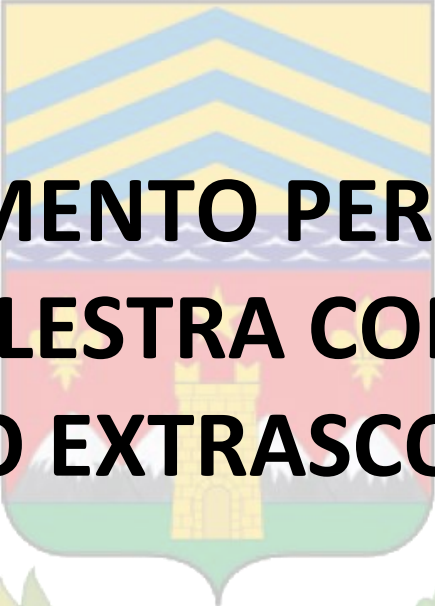
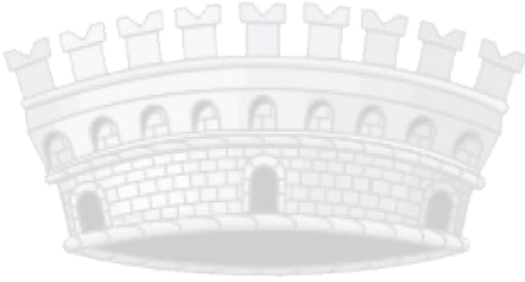


COMUNE DI SOLBIATE ARNO



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con delibera C.C. N° 11 DEL 09.05.2025

Sommario

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Usi Consentiti	3
Art. 3 - Modalità di utilizzo	3
Art. 4 - Modalità di assegnazione.....	4
Art. 5 - Norme di comportamento	5
Art. 6 - Autorizzazione S.I.A.E.....	6
Art. 7 - Sub-autorizzazione	6
Art. 8 - Responsabilità e assicurazione.....	6
Art. 9 – Depositi cauzionali	6
Art. 10 - Determinazione delle tariffe e concessioni gratuite / agevolate	7
Art. 11 - Controlli e sanzioni.....	8
Art.12 – Sospensioni	8
Art. 13 - Disposizioni finali	8

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione della palestra comunale sita in Via Vittorio Veneto annessa alla scuola primaria "A. Manzoni" allo scopo di consentirne l'uso turnario, al di fuori dell'orario scolastico, da parte dei privati associati, come identificati al successivo art.2, che ne facciano richiesta unitamente alle relative pertinenze (a titolo esemplificativo, locali spogliatoi, bagni, attrezzature ed aree d'accesso). La palestra comunale e le attrezzature in essa contenute sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinate all'uso pubblico.

Art. 2 – Usi Consentiti

L'utilizzo della palestra comunale in orario extrascolastico è consentito a:

- Attività sportive e motorie agonistiche promosse da Enti, Associazioni, Società Sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva legalmente riconosciuti.
- Attività sportive amatoriali motorie formative e ricreative a favore di giovani, anziani, disabili, adulti, bambini promosse dall'associazionismo sportivo.

Art. 3 - Modalità di utilizzo

3.1 L'utilizzo della palestra può essere richiesto ed autorizzato in forma:

- Continuativa, vale a dire per un periodo corrispondente all'anno sportivo, inteso come il periodo ricompreso tra i mesi di settembre e giugno;
- Occasionale, vale a dire per una o più giornate, nell'ambito dell'anno sportivo, come sopra identificato.

L'uso della palestra può essere concesso sia in forma continuativa che in forma occasionale. Il calendario sportivo si ritiene abbia inizio il mese di settembre di ogni anno e termini nel mese di giugno dell'anno successivo.

3.2 Per garantire una tempestiva analisi delle richieste di utilizzo continuativo della palestra comunale, le stesse dovranno essere inviate all'attenzione dell'Ufficio Tecnico Comunale entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine saranno accolte nei limiti delle disponibilità e compatibilmente con le attività già programmate.

3.3 La richiesta di utilizzo dovrà contenere:

- a) Nome e indirizzo dell'Associazione o Gruppo sportivo;
- b) nome del rappresentante legale o persona da lui delegata, con il relativo indirizzo;
- c) giorni ed orari per i quali si chiede l'uso della palestra;
- d) sottoscrizione del rappresentante legale;

3.4 Le richieste per uso occasionale della palestra, non incluse nel calendario delle attività già programmate in via continuativa, possono essere autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, soltanto se compatibili con la precedente programmazione. Le richieste vanno presentate 20 giorni prima dell'evento.

3.5 Le richieste di utilizzo, sia continuativo sia occasionale, della palestra devono essere presentate compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del Comune.

3.6 La presentazione della domanda non comporta necessariamente il suo accoglimento, né impegna in alcuna maniera il Comune.

3.7 L'Amministrazione Comunale si riserva sempre il diritto di disporre pienamente e liberamente della palestra comunale per consentire lo svolgimento di manifestazioni cittadine di rilievo, eventi comunali o organizzati dal Comune in collaborazione con enti pubblici, nonché per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di pubblico interesse. In tali circostanze, sarà onere del Comune comunicare con congruo preavviso la sospensione della concessione d'uso della palestra per il periodo necessario, senza possibilità di rimostranza alcuna da parte del soggetto utilizzatore. Resta salva la possibilità di concordare le modalità di recupero delle attività già calendarizzate e sospese.

Art. 4 - Modalità di assegnazione

4.1 L'istruttoria delle domande presentate, da formalizzarsi, in caso di esito positivo, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e con contestuale sottoscrizione di scrittura privata di concessione, avviene tenendo conto della data di relativa acquisizione al protocollo. Il termine del procedimento è fissato in giorni 45 decorrenti dalla data di protocollazione dell'istanza.

4.2 Sono oggetto di esclusione automatica le domande presentate da associazioni/società sportive che non abbiano assolto a tutti gli obblighi nei confronti del Comune, che non abbiano rispettato il programma di uso concesso (contenuti, calendario, orari), che non abbiano saldato i canoni di utilizzo degli anni/usi precedenti e/o che non abbiano risarcito i danni arrecati alle strutture o la cui autorizzazione sia stata totalmente revocata o non accettino e rispettino in toto quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 5 - Norme di comportamento

Gli utilizzatori della palestra devono rispettare le seguenti norme di comportamento:

- la palestra può essere utilizzata solo per le attività indicate nell'autorizzazione all'uso e con le finalità dichiarate nella domanda;
- l'apertura/chiusura dei locali annessi è a cura delle associazioni e sotto loro stretta responsabilità;
- il Comune provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti ed alla fornitura di acqua calda, energia elettrica e riscaldamento in ordine alle capacità degli impianti
- Rispetto degli orari d'apertura, chiusura ed avvicendamento, garantendo il mantenimento di condizioni di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo;
- tutti devono rispettare le buone norme di comportamento dovute in locali pubblici od aperti al pubblico, e attenersi comunque alle norme di accortezza, sicurezza, diligenza del buon padre di famiglia e buon comportamento nella conduzione degli impianti ed alle comuni regole igienicosanitarie circa la pulizia ed il buono stato dei locali;
- alla palestra possono accedere solo gli atleti accompagnati dal responsabile della Società, o suo delegato maggiorenne che si impegna a far rispettare agli allievi/atleti un comportamento disciplinato e rispettoso e che assume ruolo di garante civile, patrimoniale e penale verso il Comune;
- in palestra è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri ed accompagnatori) l'uso di abbigliamento idoneo e calzature con suola di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina, da utilizzarsi unicamente a tale scopo.
- Cura nell'accoglienza e nel rilascio dei minori affidati, così come la loro sorveglianza negli spogliatoi;
- Non lasciare incustoditi oggetti personali o attrezzature all'interno della palestra;
- è fatto divieto assoluto:
 - di praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata e l'uso improprio delle attrezzature;
 - accedere ai locali non di pertinenza della palestra (l'uso è pertanto limitato ai locali di accesso, spogliatoi, bagni e campi da gioco);
 - manomettere interruttori, prese, impianti di riscaldamento o altre attrezzature del Comune o della scuola senza autorizzazione del personale addetto;
 - fumare nei locali e nella palestra;
 - introdurre animali nell'impianto;
 - diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
 - modificare od ostacolare i percorsi di accesso o di uscita dei beni concessi;
 - installare/rimuovere attrezzi fissi ed impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
 - installare strutture e/o esibire locandine pubblicitarie e promozionali al di fuori degli spazi dedicati;
 - lasciare materiale di ingombro o gettare carte, rifiuti, etc. per terra o comunque non collocare i rifiuti negli appositi contenitori differenziati;
 - organizzare feste, serate danzanti, cene e/o consumare cibi e bevande; o usare comunque gli impianti per attività diverse da quelle per le quali richiesti ed assegnati, con consumi di cibi e bevande non rivenienti dall'attività sportiva (allenamenti, partite, corsi)

Art. 6 - Autorizzazione S.I.A.E.

Le Società Sportive o Enti che, 7 diffondano musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività sono tenute a regolarizzare a propria cura e spese i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori).

Art. 7 - Sub-autorizzazione

Al concessionario è fatto divieto assoluto di sub-concedere in tutto o in parte a terzi i locali concessi in uso dal Comune. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione d'uso ottenuta.

Art. 8 - Responsabilità e assicurazione

Le associazioni sportive e i gruppi di cittadini devono stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni a persone o cose durante l'utilizzo degli spazi comunali. Per potere essere immesso nella detenzione dell'immobile, e quindi prima della sottoscrizione della scrittura privata di concessione, l'utilizzatore deve produrre presso l'Ufficio Tecnico copia della polizza assicurativa e relativa quietanza di pagamento del premio.

Ai concessionari è fatto obbligo di assumere pienamente e incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto all'interno della palestra comunale, prima, durante e dopo l'attività e/o l'evento, come pure qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso della palestra comunale nel periodo suddetto.

I concessionari dichiarano, infatti, al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, assumendosene ogni relativo profilo di responsabilità, di avere visionato i locali e di averli trovati idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, allo svolgimento della pratica sportiva e/o del tempo libero, di volta in volta espletata.

I concessionari dovranno rispondere all'Amministrazione Comunale per tutti i danni provocati alle attrezzature, nella misura che verrà stabilita previa analisi del danno stesso arrecato alla palestra comunale in dipendenza dell'uso della stessa. A tal fine, salva la risarcibilità del danno ulteriore, come chiarito nel successivo articolo, l'Ente escuterà la cauzione, costituita prima della sottoscrizione della scrittura privata di concessione.

Art. 9 – Depositi cauzionali

Prima della sottoscrizione della scrittura privata di concessione, ogni associazione/società sportiva dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria comunale di una cauzione a garanzia del regolare pagamento delle tariffe e dell'osservanza di qualsivoglia altra obbligazione assunta dal concessionario. La cauzione ha un importo ricompreso tra i 200,00 ed i 300,00 euro, così di seguito stabilito:

- uso fino a 10/ore al mese = cauzione di euro 200,00
- uso fino a 20/ore al mese = cauzione di euro 250,00
- uso oltre 30/ore al mese = cauzione di euro 300,00

Resta in ogni caso salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 10 - Determinazione delle tariffe e concessioni gratuite / agevolate

Il tariffario per l'utilizzo delle palestre è stabilito con cadenza annuale con apposita deliberazione della Giunta comunale

Le concessioni in uso di cui al presente Regolamento sono sempre onerose.

11.1 Tutti i corsi, le attività, le manifestazioni autorizzati si svolgono dietro il pagamento di una tariffa oraria deliberata dalla Giunta Comunale. Il tariffario vigente ed il presente regolamento sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente.

11.2 Per l'utilizzo in forma continuativa, l'ufficio tecnico provvede alla fatturazione degli importi richiesti con una rata di acconto pari al 50% entro il 31 Dicembre dell'anno di sottoscrizione della convenzione e con una rata a saldo pari al 50% entro il 30 Maggio dell'anno successivo. Il mancato pagamento della fattura emessa entro il successivo termine di 30 giorni è causa di decadenza immediata della concessione d'uso in essere ed autorizza l'Ente ad escutere la cauzione per l'importo corrispondente.

L'irregolarità nel versamento dei corrispettivi è altresì causa di preclusione al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo della palestra comunale negli anni successivi.

11.3 In caso di uso occasionale, il concessionario, prima di essere immesso nella detenzione dell'immobile e quindi prima della sottoscrizione della concessione, deve produrre presso l'Ufficio tecnico la quietanza di versamento della cauzione di cui al precedente articolo. A seguito dell'utilizzo della struttura seguirà la formale emissione della fattura da parte dell'Ente, il quale dovrà provvedere al pagamento entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni data fattura

11.4 Per le attività scolastiche ed extra-scolastiche, previo accordo fra la Dirigenza Scolastica e l'Amministrazione comunale è prevista la gratuità nell'utilizzo della struttura.

11.5 Le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione comunale non sono soggette all'applicazione delle tariffe.

Art. 11 - Controlli e sanzioni

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli periodici sull'utilizzo della palestra, al fine di verificare il rispetto del presente regolamento, trattenendo la cauzione versata e/o revocando la concessione, laddove ne ricorrano i presupposti.

Costituisce grave inadempimento, causa di revoca della concessione, il mancato pagamento della fattura entro 30 giorni dalla emissione.

Resta salva la possibilità per l'Ente di revocare la concessione, previa adeguata motivazione, per cause di grave inadempimento diverse da quelle sopra tipizzate.

Art.12 – Sospensioni

13.1. L'autorizzazione d'uso potrà in qualunque momento essere sospesa dal Comune qualora l'impianto servisse per iniziative comunali o della scuola o per ragioni tecniche contingenti o di manutenzione senza che le ore assegnate vengano conteggiate ai fini del pagamento.

13.2. In caso di eventi straordinari, che comportino la sospensione delle attività, non sarà richiesto il pagamento delle ore non usufruite.

Gli eventi straordinari includono, ma non sono limitati a, emergenze naturali come terremoti o inondazioni, eventi di forza maggiore, pandemie, ecc.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di utilizzo di impianti sportivi comunali e alle disposizioni del Codice civile.